



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 8 del 27/11/2019

Ricorso dell'atleta DAL BELLO ALESSANDRA per lo scioglimento del vincolo dalla Società VOLLEY POJANA SOSSANO ASD (Cod. Fipav 06.024.0417)

La Commissione Tesseramento, composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta DAL BELLO ALESSANDRA, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con PEC del 11.10.2019 l'Atleta Dal Bello Alessandra chiedeva, in via amichevole, alla Società Volley Pojana Sossano Asd il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società Volley Pojana Sossano Asd, con PEC del 21.10.2019, riscontrava negativamente tale richiesta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 31.10.2019, l'Atleta chiedeva lo scioglimento coattivo per giusta causa del vincolo sportivo, adducendo le seguenti motivazioni: 1) nullità/inesistenza/inefficacia del vincolo di tesseramento; 2) inadempimento ai protocolli di intesa siglati tra la Società resistente ed la Vision Volley Asd; 3) incompatibilità ambientale, conseguita al diniego ostruzionistico, perpetrato dal Sodalizio, alla concessione del nulla osta; 4) limitazione alla crescita tecnica delle atlete e disinteresse palese del Sodalizio per le giovani.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 8 del 27/11/2019

- La Società Volley Pojana Sossano Asd si costituiva nel presente procedimento con memoria di costituzione del 09.11.2019, mediante la quale respingeva le pretese dell'Atleta, e in via subordinata chiedeva che, in caso di svincolo, fosse corrisposta, a titolo di indennizzo, la somma di € 2.000,00, o la diversa somma di € 650,00 già proposta dalla ricorrente a titolo genericamente transattivo.
- Nella riunione del 22.11.2019, presenti l'Avv. Emma Grossi in rappresentanza dell'Atleta Dal Bello Alessandra, l'Avv. Linda Crocco per il Sodalizio, nonché il Presidente dello stesso, sig.ra Lara Albertin, le parti si riportavano, rispettivamente, ai propri scritti difensivi e, altresì, formulavano ampie repliche orali alle deduzioni avverse.
- Al termine della discussione, la Commissione invitava le parti a valutare la possibilità di una definizione conciliativa della vertenza, tuttavia le parti non raggiungevano alcuna intesa.
- All'esito, la vertenza veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è solo parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.

Con riferimento al primo motivo di doglianza, si evidenzia che non è competenza di questa Commissione valutare la validità e l'esistenza del tesseramento dell'Atleta, posto altresì che, in caso di eventuale nullità del medesimo, è palese che l'intero procedimento sarebbe viziato *ab origine*, con conseguente invalidità di ogni atto consequenziale e, altresì, impossibilità di questa Commissione di pronunciarsi in merito, per difetto di giurisdizione.

Parimenti, con riferimento al secondo motivo di ricorso, non è neppure competenza di questa Commissione valutare gli eventuali accordi stipulati tra i Sodalizi, posto che questi esulano dalla sfera giurisdizionale del presente Organismo, il quale è chiamato unicamente a pronunciarsi in merito all'esistenza o meno di una giusta causa di svincolo tra il Sodalizio e l'Atleta.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 8 del 27/11/2019

In ogni caso, si deve rilevare che i documenti prodotti da entrambe le parti, con riferimento ai suddetti accordi, dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Organismo competente, in ordine all'accertamento della violazione di eventuali obblighi di lealtà e probità sportiva, con necessaria trasmissione degli atti alla Procura Federale, per ogni valutazione del caso.

In relazione, ancora, al terzo motivo di doglianza (incompatibilità ambientale), dall'esame della risposta del Sodalizio alla messa in mora dell'Atleta (cfr. all.to 11 della resistente), emerge che la Società riconosce che *"il rapporto sportivo risulta compromesso e di difficile prosecuzione"*.

Tuttavia, alla luce delle risultanze di cui all'udienza del 22.11.2019, è emerso che la situazione di incompatibilità tra l'Atleta ed il Sodalizio può essere, invero, attribuita in esclusiva alla condotta dell'odierna ricorrente, come appare pure manifesto dalla produzione documentale allegata alla memoria di costituzione della resistente.

In particolare, al riguardo, si fa richiamo al doc. all.to n. 13 di parte resistente, dal quale si può ricavare l'esistenza di un atteggiamento di aperta ostilità, da parte dell'Atleta, nei confronti del Sodalizio di appartenenza.

In ragione di tutto ciò, è giustificato l'accoglimento del ricorso dell'Atleta subordinatamente al versamento, da parte della stessa a favore del Sodalizio resistente (unico legittimato a ricevere il rimborso spese di cui all'art. 35.4 RAT) della somma di € 1.500,00.

Anche con riguardo all'allegato sopra citato (doc. 13), si ritengono violati gli obblighi di lealtà e probità sportiva, che per quanto di competenza si trasmette alla Procura Federale.

Pertanto, in relazione al quarto motivo di ricorso, si ritiene che esso rimanga assorbito dalle considerazioni sopra svolte in accoglimento al terzo motivo di doglianza.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 8 del 27/11/2019

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo, previo versamento da parte della ricorrente a favore del Sodalizio, dell'importo di € 1.500,00.

Dispone altresì la restituzione della tassa versata dalla ricorrente.

Affissione all'Albo il 27/11/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale